



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/12 DEL 9.07.2020

Oggetto: Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa (PUL). Legge regionale 12.6.2006, n. 9, art. 3. Allegato alla Delib.G.R. n. 28/12 del 4.6.2020. Modifica degli artt. 4 e 5.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali contengono le direttive con cui l'Amministrazione regionale ha inteso disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo, in esecuzione di quanto disposto dalla L.R. n. 9/2006 e ss.mm.ii.

Esse costituiscono atto generale di indirizzo per la redazione dello strumento di pianificazione comunale per l'utilizzo e la fruizione dei litorali; l'ultima versione di tali Linee Guida, più volte aggiornate nel corso degli anni, è quella allegata alla Delib.G.R. n. 28/12 del 4.6.2020.

L'Assessore ricorda che con la precitata deliberazione n. 28/12 del 4.6.2020, tra l'altro, a seguito del nuovo riparto di competenze amministrative fra Regione e Comuni, sono stati adeguati l'articolo 4 (rubricato "Funzioni della Regione") e l'articolo 5 (rubricato "Funzioni dei Comuni") delle succitate Linee Guida.

L'Assessore rileva che la frammentazione delle competenze fra Regione ed Enti Locali spesso comporta difficoltà applicative delle disposizioni in esse contenute, generando talvolta ostacoli nella gestione delle istanze prodotte dall'utenza e minando la necessaria e proficua collaborazione fra enti, principio basilare per il buon andamento dell'azione amministrativa.

L'Assessore rappresenta, in particolare, la difficoltà di applicazione di alcune delle disposizioni delle Linee Guida per la predisposizione dei PUL, a causa di una non chiara definizione delle competenze ascritte alla Regione e ai Comuni dagli artt. 4 e 5, con particolare riferimento ai commi relativi al posizionamento dei corridoi di lancio e di atterraggio di natanti e imbarcazioni.

Tali difficoltà hanno dato luogo ad una eccessiva dilatazione dei tempi di definizione dell'istruttoria delle istanze o perfino, in alcuni casi, all'impossibilità di giungere ad una positiva risoluzione delle problematiche presentatesi nel corso dell'attività gestionale.



L'Assessore, pertanto, evidenzia la necessità di un urgente intervento volto a fugare ogni dubbio interpretativo e, tutto ciò premesso, per le finalità esposte, propone l'ulteriore modifica dei precitati articoli 4 e 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta n. 28/12 del 4.6.2020, concernente le Linee Guida per la predisposizione del piano di utilizzo dei litorali con finalità turistico ricreativa (PUL).

In particolare, propone le seguenti modifiche all'art. 4 (Funzioni della Regione) dell'allegato alla deliberazione della Giunta n. 28/12 del 4.6.2020 concernente le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa (PUL):

1. al punto 5, dopo la parola "natanti" è aggiunta la parola "imbarcazioni" e dopo la parola "concessioni" è aggiunta la seguente frase "di competenza della Regione" in sostituzione della precedente formulazione "aventi ad oggetto pertinenze demaniali e opere di difficile rimozione" che viene pertanto rimossa;

2. dopo il punto 5, viene aggiunto il punto 5 bis con la seguente formulazione "Sono altresì di competenza della regione le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti e imbarcazioni nelle zone di mare territoriale libero, su richiesta dei comuni competenti per territorio (art. 4, comma 1), ovvero, qualora questi non provvedano entro la data di inizio della stagione balneare estiva, su richiesta di operatori economici che ne rappresentino la necessità".

L'Assessore, infine, ritiene necessario circostanziare con maggiore chiarezza le competenze ascritte ai Comuni dal punto 3 dell'art. 5 (Funzioni dei Comuni) e per tale ragione propone la seguente modifica dell'art. 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta n. 28/12 del 4.6.2020 concernente le precitate Linee Guida:

1. al punto 3, dopo la parola "natanti" è aggiunta la parola "esclusivamente", e dopo la parola "soggetti" è aggiunta la seguente frase "che esercitino attività sportive (Kite-surf o simili)" in sostituzione della precedente formulazione "che non siano titolari di concessioni demaniali marittime (per es. corridoi di lancio destinati al Kite-surf)".

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

- di modificare le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL),



allegate alla Delib.G.R n. 28/12 del 4.6.2020 così come di seguito indicato:

A) L'art. 4 delle Linee Guida è così modificato e riformulato:

"Articolo 4

(Funzioni della Regione)

Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la gestione delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale e le concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime od opere di difficile rimozione. Sono comunque di competenza regionale tutte le concessioni demaniali marittime per finalità connesse alla pesca o alla nautica da diporto, tranne quelle di cui all'art. 41, comma 1, lett. c-bis della L.R. 12 giugno 2006, n. 9, come interpretato dalla Delib.G.R. n. 58/21 del 27.12.2017. Fuori da tali casi, sono inoltre da ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 41 e, pertanto, non oggetto di delega a favore dei Comuni:

1. le concessioni rilasciate a favore dei Comuni, anche quando abbiano ad oggetto superfici scoperte od opere di facile rimozione, in quanto la qualità di concedente e di concessionario non possono far capo al medesimo Ente;
2. le concessioni aventi ad oggetto zone di mare territoriale e le concessioni aventi oggetto misto (specchio acqueo ed area a terra), con finalità di nautica da diporto, a meno che, in entrambi i casi, lo specchio acqueo sia destinato alla finalità di cui al citato art. 41, comma 1, lett. c-bis;
3. le concessioni aventi finalità miste, quali finalità turistico-ricreative e altre finalità (ad esempio pesca); nel caso di concessioni aventi sia finalità turistico-ricreative che di nautica da diporto, la competenza è della Regione se lo specchio acqueo non è destinato alla finalità di cui al citato art. 41, comma 1, lett. c-bis;
4. le concessioni aventi ad oggetto specchi acquei (gavitelli e pontili amovibili) prospicienti le concessioni demaniali marittime di competenza dei Comuni destinati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare ed al posizionamento di giochi acquatici;
5. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti e imbarcazioni quando siano strumentali all'esercizio delle attività previste nelle concessioni di competenza della Regione.
- 5 bis. Sono altresì di competenza della regione le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti e imbarcazioni nelle zone di mare territoriale libero, su richiesta dei comuni competenti per territorio (art. 4, comma 1), ovvero, qualora questi non provvedano entro la



data di inizio della stagione balneare estiva, su richiesta di operatori economici che ne rappresentino la necessità.

6. l'emanazione dell'ordinanza balneare.”

B) L'art. 5 delle Linee Guida è così modificato e riformulato:

"Articolo 5

(Funzioni dei Comuni)

Oltre alle competenze descritte dall'art. 41 della L.R. n. 9/2006, come modificato dall'art. 34 della L. R. 3 luglio 2017, n. 11, inerenti l'elaborazione ed approvazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali, il rilascio e la gestione delle concessioni con finalità turistico-ricreative su beni del demanio marittimo e della navigazione interna aventi ad oggetto le aree scoperte, le aree che comportino la realizzazione di impianti di facile rimozione, e le strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica di cui comma 1, lett. c-bis, e alle competenze disciplinate dai successivi articoli 12 e 13, sono trasferite ai Comuni le funzioni inerenti:

1. le concessioni aventi ad oggetto superfici occupate virtualmente (cavi, cavidotti, tubi e condotte interrato o poggiate sul demanio marittimo, piscine);
2. le concessioni aventi ad oggetto tipologie strutturali miste ed in particolare aree scoperte o coperte con strutture di facile rimozione cui siano annesse opere di difficile rimozione o pertinenze di modeste dimensioni, sino ad massimo di mq. 60 di superfici coperte, quali: spogliatoi per i dipendenti, depositi per attrezzature balneari, bagni, cucine, locali tecnici, camminamenti, tubi di adduzione;
3. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti esclusivamente quando siano strumentali all'esercizio delle attività previste nelle concessioni di competenza delle Amministrazioni comunali, nonché le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e gavitelli richiesti da soggetti che esercitino attività sportive (Kite-surf o simili);
4. le funzioni di cui all'art. 68 del codice della navigazione per quanto di competenza;
5. le autorizzazioni al transito di mezzi gommati sugli arenili per la pulizia dei medesimi e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture di facile rimozione delle categorie contemplate al presente articolo;
6. le attività di polizia amministrativa, di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 54 del codice della navigazione, nonché di determinazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 400/1993, connesse con l'esercizio delle funzioni conferite (utilizzo del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/12
DEL 9.07.2020

demanio marittimo difforme da quella ammessa dalla concessione demaniale marittima di competenza comunale) e la competenza a ricevere rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, limitatamente all'ipotesi in cui la condotta sanzionata costituisca violazione dell'ordinanza balneare e/o degli artt. 1161 e 1164 del codice della navigazione.";

- di approvare il testo come sopra integrato e modificato delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 28/12 del 4.6.2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas